

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE "CRANPI"

Il giorno 19/03/2015 in ROMA, si sono riuniti per costituire una associazione senza fini di lucro denominata "CRANPI" i seguenti cittadini:

- Giorgio Andriani nato il 26/05/1979 a Mesagne (BR), residente in Via Nomentana 435 – 00162 Roma, codice fiscale NDRGRG79E26F1520
- Veronica Cruciani nata il 27/12/1973 a Roma (RM), residente in Via Della Cava Aurelia 74 – 00165 Roma, codice fiscale CRCVNC73T67H501R
- Antonino Pirillo nato il 16/02/1976 a Rotenburg (GERMANIA), residente in Via Nomentana 435 – 00162 Roma, codice fiscale PRLNNN76B16Z112K

I presenti chiamano a presiedere la riunione il sig. Antonino Pirillo il quale a sua volta nomina a Segretario il sig. Giorgio Andriani.

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'Associazione e legge lo Statuto Sociale che, dopo ampia discussione, viene posto in votazione ed approvato all'unanimità.

Lo Statuto stabilisce in particolare che l'adesione all'Associazione è libera, che il funzionamento della stessa è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

I presenti deliberano che l'Associazione venga denominata "CRANPI" con sede in via Nomentana 435 int.22 – 00162 Roma.

Si procede alla votazione delle cariche sociali, così come previsto dallo Statuto testé approvato, e vengono assegnate con votazione unanime le seguenti mansioni:

- Presidente e amministratore Antonino Pirillo
- Vice-presidente e segretario Giorgio Andriani
- Tesoriere Veronica Cruciani

I suddetti Signori attestano la mancanza di cause d'incompatibilità e accettano le cariche. Per tutto quanto non previsto in tale atto costitutivo e nell'allegato statuto valgono le norme in materia del Codice Civile.

Non essendovi altro da deliberare il presidente scioglie l'assemblea.

Il Presidente

Antonino Pirillo

Il Segretario


Giorgio Andriani

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA
UFFICIO TERRITORIALE DI ROMA 4 - COLLATINO

Registrato in data 16 APR. 2015
al n. 1464 serie 3 versate € 200,00
(Euro DUECENTO / 00)

IL DIRETTORE

IL DIRETTORE
Michele Belfatto



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CRANPI"

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE

Articolo 1

A norma dell'art. 36 e seguenti del codice Civile, è costituita un'associazione culturale denominata "CRANPI", in seguito "Associazione".

Articolo 2

L'Associazione ha sede in Via Nomentana n. 435 int. 22 – 00162 Roma. L'eventuale cambio di indirizzo o di sede nell'ambito dello stesso Comune non comporterà alcuna variazione né allo statuto né ai regolamenti interni.

TITOLO II - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 3

L'Associazione non ha fini di lucro, opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e la sua struttura è democratica.

Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.

L'Associazione è regolata dal presente statuto e agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

Articolo 4

L'Associazione ha le seguenti finalità:

- concorrere allo sviluppo del sistema-cultura, con l'ideazione e la realizzazione di progetti mirati in collaborazione con enti pubblici e privati operanti sul territorio nazionale e internazionale;
- promuovere la cultura teatrale in tutte le sue forme attraverso la produzione e la distribuzione di spettacoli, l'organizzazione di laboratori, seminari e mostre, l'ideazione di rassegne e festival;
- promuovere l'interazione tra lo spettacolo dal vivo e l'intera filiera culturale, educativa e del turismo;
- valorizzare le qualifiche e le competenze artistiche, favorendo la qualità dell'offerta, la pluralità e multidisciplinarietà delle espressioni artistiche, l'innovazione nei progetti e nei processi di lavoro;
- gestire spazi pubblici o privati in proprio o in collaborazione con altri soggetti al fine di sviluppare le proprie finalità;
- diffondere e promuovere una istanza di tutela e valorizzazione del territorio nelle sue specificità paesaggistiche, ambientali, artistiche, culturali, economiche e sociali;
- organizzare e gestire, in Italia e all'estero anche in collaborazione con altri organismi ed enti istituzionali e per conto terzi, attività di carattere culturale, ricreativo, educativo e didattico e in particolare: mostre, concerti, stage, convegni, conferenze, seminari, dibattiti, assemblee, incontri, corsi di formazione professionale, manifestazioni, animazioni artistiche, rappresentazioni teatrali, attività di formazione e attinenti allo scopo sociale anche nelle scuole pubbliche e private e nelle università.

Articolo 5

L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini statutari, svolgerà attività culturale, sia essa letteraria, musicale o teatrale, attraverso ideazione, progettazione, realizzazione e organizzazione di eventi culturali e di intrattenimento (concerti, performance, teatro, letture sceniche, danza, cabaret, dj-set, produzione e proiezione audiovisivi, direzione artistica di rassegne ed eventi). A scopo promozionale e divulgativo l'Associazione potrà avvalersi della comunicazione sia cartacea (volantini, brochure, manifesti) che online (blog, forum, social networking). A scopo promozionale e di allargamento della propria base di soci, l'Associazione potrà inoltre avvalersi della distribuzione di gadget di vario genere in occasione di eventi di aggregazione sociale.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi di un archivio documentale multimediale per eventuali mostre, retrospettive e pubblicazioni. Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere o ingaggiare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato, per la formazione e l'aggiornamento dei soci in prospettiva di ricerca e miglioramento dell'offerta culturale.

L'Associazione potrà svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si rivelasse utile alla realizzazione dei propri fini statutari.

In via sussidiaria e non prevalente l'Associazione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate unicamente al raggiungimento degli scopi sociali.



Articolo 6

L'Associazione non persegue scopi di lucro, ma si basa su autofinanziamenti e/o contributi di Enti Pubblici e Privati. È esplicitamente vietata l'assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale tra i soci. L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie e utili alla realizzazione di detti scopi e, in ogni modo, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.

TITOLO III - SOCI**Articolo 7**

L'Associazione è aperta a chiunque ne condivide gli scopi e manifesta l'intenzione all'adesione mediante domanda presentata al Consiglio Direttivo che avrà facoltà di accettarla o respingerla senza obbligo di rendere nota la motivazione. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di fissare una quota associativa annuale, di pari entità per ogni associato. Quota che potrà essere aumentata ogni anno in base all'esigenza dell'associazione.

Articolo 8

Tutti i soci possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione e intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie. Hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Ogni socio ha diritto a un solo voto. I soci hanno diritto alle informazioni e al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto. I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali. I soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell'Associazione. Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio

Articolo 9

Stipula la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

La qualità di associato cessa esclusivamente per:

- a) recesso o morte del socio;
- b) mancato pagamento della quota sociale, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
- c) esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo.

Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato. I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale versato. I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**Articolo 10**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente e amministratore;
- c) il Consiglio Direttivo.

Articolo 11

L'assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, eleggere i membri scaduti del Consiglio Direttivo e dare le linee programmatiche all'Associazione.

Il Presidente, il Segretario e il Tesoriere, sono eletti dall'Assemblea.

L'assemblea deve essere convocata mediante affissione di avviso presso la sede sociale, almeno 15 giorni prima, e inoltre con comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC), inviate almeno 15 giorni prima.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Ogni socio ha diritto a un solo voto ed è ammessa al massimo una sola delega per socio. L'assemblea prima di iniziare deve nominare un proprio

presidente, diverso da quello dell'Associazione. Esso ha il compito di: leggere l'ordine del giorno in apertura di Assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l'ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; curare che venga rispettato l'ordine del giorno; controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea. Segretario dell'Assemblea di norma è il Segretario dell'Associazione, in caso di sua vacanza, l'Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l'incarico ad un socio.

Le riunioni dell'assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci e i rendiconti approvati dall'assemblea. Esso resta sempre depositato presso la sede e ogni socio può consultarlo. Inoltre un estratto del verbale, delle deliberazioni, del bilancio e dei rendiconti deve essere comunicato ai soci tramite inserto sulla rivista dell'Associazione oppure tramite lettera circolare con affrancatura ordinaria.

Articolo 12

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di tre a un massimo di cinque membri dispari, scelti tra i soci dall'assemblea generale, che restano in carica un anno e, in caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dai soci che, nell'ultima assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti. Il Consiglio, ove delegato dall'assemblea, nella riunione immediatamente successiva designa nel suo ambito il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario, il Tesoriere ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari. Il Presidente convoca il Consiglio almeno una volta ogni due mesi, tramite affissione in Sede della convocazione e dell'ordine del giorno almeno 15 giorni prima. I Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al Presidente, hanno diritto di ricevere la convocazione, a propria scelta, tramite avviso postale o telefonico. Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'Associazione. E' in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'Associazione i quali dovranno essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione.

Articolo 13

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci. In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'Associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 14

Il Segretario redige i verbali dell'assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo. Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti e incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

Articolo 15

Le cariche degli organi dell'Associazione sono elettive e gratuite e hanno una durata triennale.

TITOLO V - IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 16

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali;
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.

Articolo 17

L'esercizio finanziario si chiude al 31/12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale. Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione. Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell'Associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti. È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO

Articolo 18

Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea con una maggioranza di due terzi dei presenti. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Articolo 19

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.

Articolo 21

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e i Soci, o tra i Soci medesimi, saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da n. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di presidente dagli arbitri così designati o, in difetto, al CENTRO per la PREVENZIONE e RISOLUZIONE dei CONFLITTI - CPRC dell' Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 gg. dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando altresì il nominativo del proprio arbitro. L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 gg. dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Roma. L'arbitrato avrà sede in Roma e il Collegio giudicherà e adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare a ogni effetto come irrituale.

Articolo 22

Il presente Statuto composto di 22 articoli è integralmente accettato dai Soci. Per quanto non compreso nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Roma, lì 19/03/2015

FIRME

Giorgio Quindici
 Veronica Ricciardi
 Antonio P. S. L.

